

Il cavallo da passeggio fuori dal reddiometro

DI ANDREA BONGI

A i fini del reddiometro, c'è cavallo e cavallo. Quelli da corsa e da equitazione rilevano sulla base dei valori tabellari individuati nei decreti ministeriali, mentre per quelli da passeggio o da affezione gli uffici devono prescindere da tali valori e individuare il costo di mantenimento dell'animale. Sono queste, in estrema sintesi, le motivazioni con le quali la commissione tributaria provinciale di Asti (sez. II, sentenza n. 6/2/12 del 30 gennaio 2012) ha accolto il ricorso di un contribuente che aveva contestato le presunzioni redditometriche adottate dall'ufficio delle Entrate per due cavalli dallo stesso detenuti a scopo di affezione.

Per i giudici bisogna spiegare cosa si intende per cavalli da equitazione: «Poiché è palese che per equitazione debba intendersi quell'attività sportiva che postula l'impiego professionale di cavalli di valore, onerosi sia da acquistare sia da mantenere, trasportare e addestrare. Poiché dalla documentazione in atti», continuano

«i giudici astegiani», emerge che i cavalli di cui trattasi sono due fatturini, è evidente che gli stessi vanno considerati come cavalli da passeggiata e/o da affezione e non come cavalli da equitazione». Del resto l'utilizzo e la tipologia di cavallo è facilmente identificabile grazie alla costituzione dell'anagrafe equina istituita tramite la legge n. 200 del 1° agosto 2003. Da tale banca dati è possibile in ogni momento avere conoscenza dell'età dell'animale, del suo allevatore generale, del suo attuale proprietario, della sua destinazione (attività da equitazione, da corsa). La presenza di situazioni quali quella sopra descritta nella quale il contribuente risultava proprietario di due cavalli detentati a titolo d'affezione e quindi non per scopo di lavoro, l'ufficio

deve abbandonare i riferimenti reddituali individuati dai coefficienti tabellari del reddiometro e rideterminare, in via presuntiva, i costi sostenuti per il mantenimento degli animali.

Del resto un tale modus operandi era già stato raccomandato agli uffici dalla circolare n. 27 del 14 agosto 1981 dell'allora ministero delle finanze, nella quale si sancisce il principio per cui l'Ufficio, ai fini della valutazione sintetica, dovrà prescindere dai valori tabellari individuati dai decreti ministeriali, poiché nella pratica si possono verificare molteplici diverse situazioni, per cui gli uffici valuteranno, di volta in volta, le presuntibili spese sostenute dal contribuente utilizzando le stesse quale parametro di calcolo del reddito sinteticamente accertabile. La sentenza citata conferma ancora una volta che i parametri individuati nei decreti ministeriali non sono la «verità assoluta». Sono solo indicazioni di massima valide soltanto nelle specifiche fattispecie degli stessi individuati.

© Riproduzione riservata



Better Everyday

DE LONGHI S.p.A.
Sede sociale in Treviso, Via Ludovico Selz, 47
Capitale Sociale Euro 224.250.000
Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese di Treviso 11570840154

PAGAMENTO DEL DIVIDENDO PER L'ESERCIZIO 2011

Si informano i signori Azionisti che in conformità alle deliberazioni assunte dall'Assemblea ordinaria del 24 aprile 2012, a partire dal giorno 4 maggio 2012 sarà posto in pagamento il dividendo relativo all'esercizio 2011 nella misura di Euro 0,33 per ciascuna azione ordinaria, al lordo delle eventuali ritenute di legge, previo stacco della cedola n. 12, il quale sarà esigibile presso i rispettivi intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. Detta data di pagamento coincide, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari di Borsa Italiana S.p.A., con il terzo giorno di mercato aperto successivo alla data di stacco del 30 aprile 2012.

DEPOSITO VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 24 APRILE 2012

Il verbale relativo all'Assemblea tenutasi in data odierna sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale e la Borsa Italiana S.p.A. e pubblicato sul sito internet della Società www.delonghi.com, nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Dott. Giuseppe De Longhi

Treviso, 24 aprile 2012

Duplicato del codice fiscale, la richiesta viaggia in rete

La richiesta del duplicato della tessera sanitaria perché smarrita o danneggiata ora si può fare direttamente su internet. Lo spiega una nota dell'Agenzia delle entrate di ieri. È infatti online sul sito delle Entrate il nuovo servizio che consente di richiedere i duplicati della tessera sanitaria e del tesserino di codice fiscale (nel caso in cui il cittadino non sia in possesso della tessera sanitaria perché non assorbito dal Servizio sanitario nazionale). Collegandosi al sito è possibile ottenere il duplicato della tessera specificando il motivo (furto, smarrimento o perché la stessa è deteriorata o illeggibile), previo superamento dei necessari controlli di sicurezza (correttezza e congruenza dei dati comunicati con quelli presenti nel database dell'Agenzia). La tessera sarà poi inviata direttamente al domicilio del richiedente che risulta in anagrafe tributaria.

In particolare, i cittadini non abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia dovranno accedere, nell'area «Servizi senza registrazione», all'applicazione per richiedere il duplicato della tessera sanitaria standard o del tesserino di codice fiscale. Basta inserire il codice fiscale, oppure i dati anagrafici, e indicare alcune informazioni relative alla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno precedente. Occorre anche motivare la richiesta indicando se si tratta di furto o smarrimento oppure della sostituzione tecnica di una tessera deteriorata o illeggibile. Per i cittadini abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia (Entratel o Fisconline) invece è possibile, dall'area «Servizi Telematici», richiedere, oltre al duplicato della tessera sanitaria standard e del tesserino di codice fiscale, anche quello della tessera sanitaria/carta nazionale dei servizi (Ts-Cns) già distribuita a tutti gli assistiti dal Ssn in Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano e che è in progressiva distribuzione nelle altre regioni. Una volta verificata la correttezza dei dati inseriti, la tessera viene inviata direttamente a casa del titolare.

Non è previsto alcun tipo di spesa: nessun pagamento insomma, né per l'emissione della tessera né per la consegna. La richiesta però deve essere adeguatamente motivata.

Matteo Rigamonti

© Riproduzione riservata